



**COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



**COPIA DELIBERAZIONE**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 31 Del 30-12-2015

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione del Regolamento comunale avente ad oggetto "La tutela dei diritti degli animali".
-----------------	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **11:00**

**Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 34 del 28-12-2015:**

<b>Parere di REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 28-12-15 Dott. Torres Giuseppe

<b>Parere di REGOLARITA' CONTABILE</b>
Favorevole , 28-12-015 Dott.Ssa Centrone Antonietta

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Tarricone Francesco, con i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con D.P.R. del 26.08.2015, assistito dal V. Segretario Comunale Dott.ssa Maria A. Campanella ha adottato la seguente

## DELIBERAZIONE

### PREMESSO

- che nell'ambito delle competenze assegnate dal vigente quadro normativo in materia di protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, l'Amministrazione Comunale deve provvedere con interventi di carattere programmatico, tecnico-operativo e progettuale alla diffusione delle conoscenze ed alla tutela del benessere degli animali;
- che il Comune di Sannicandro di Bari da anni promuove la cultura della convivenza fra uomo e gli animali e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed alla tutela degli animali presenti nel suo territorio;
- che riconosce l'importanza della diffusione di una cultura di un buon comportamento, da attuarsi mediante un sistema educativo, soprattutto attraverso l'infanzia, verso gli animali, fondata sul rispetto delle caratteristiche etologiche e biologiche di ogni specie;
- che un'accresciuta sensibilità cittadina di Sannicandro di Bari per la difesa dei diritti degli animali si esplica quotidianamente e ad ogni livello, personale, culturale e civile e nelle più svariate forme, non ultima quella delle associazioni di volontariato che si occupano di animali e delle quali il Comune intende avvalersi per progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali ivi residenti;

### CONSIDERATO

- che, al fine di combattere ogni forma di maltrattamento di animali e di detenzione, a qualsiasi titolo, che possa arrecare pregiudizio agli animali stessi, si è ritenuto opportuno introdurre prescrizioni rigorose per la loro tenuta, siano essi da affezione e non, e sanzioni per comportamenti lesivi nei loro confronti e per l'abbandono;

### RITENUTO

- pertanto, necessario dotarsi di un regolamento comunale che preveda specifiche norme che individuino comportamenti corretti nei confronti degli animali, puntuali prescrizioni per la detenzione e la vendita e le relative sanzioni cui saranno sottoposti i contravventori;

### VISTI

- l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge nazionale 14 agosto 1991, n. 281 e la Legge Regione Puglia nr. 12 del 3-04-1995 avente ad oggetto "*Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- la Legge 14 ottobre 1985, n. 623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da

macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979;

- il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388;
- il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- la legge 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- l'articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell'Interno 3 ottobre 1994, n. 559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544 sexies, 638, 672 e 727 del Codice Penale;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani;
- Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio 2005 Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani;
- la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;

#### **RILEVATA**

- la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente in questo territorio comunale;

**VISTO:** lo Statuto Comunale;

**VISTO:** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;;

**VISTO:**

- il **parere di regolarità tecnica** reso dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. no 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

**VISTO:**

- il **parere di regolarità contabile** reso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. no 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

#### **DELIBERA**

- 1) **di approvare** il Regolamento comunale, allegato alla presente delibera, avente ad oggetto "La tutela dei diritti degli animali" di cui costituisce parte integrante.

La presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 - 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nr. 31

(con i poteri del Consiglio comunale)

DEL 30 -12-2015

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

### INDICE

#### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Principi e finalità
- Art. 3 – Competenze del Sindaco
- Art. 4 – Tutela degli animali

#### TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 – Ambito di applicazione
- Art. 6 – Inclusioni

#### TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 – Detenzione di animali
- Art. 8 – Maltrattamento di animali
- Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona
- Art. 10 – Abbandono di animali
- Art. 11 – Avvelenamento di animali
- Art. 12 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica
- Art. 13 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Art. 14 – Detenzione di animali nelle abitazioni
- Art. 15 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Art. 16 – Vendita di animali vivi e morti. Toelettatura
- Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino
- Art. 18 – Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 19 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

#### TITOLO IV – CANI

- Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani
- Art. 21 – Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 22 – Divieto di detenzione a catena
- Art. 23 – Dimensioni dei recinti
- Art. 24 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 25 – Aree e percorsi destinati ai cani

- Art. 26 – Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Art. 27 – Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 28 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi
- Art. 30 – Detenzione dei cani da guardia
- Art. 31 – Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
- Art. 32 – Documenti da portare al seguito

#### **TITOLO V – GATTI**

- Art. 33 – Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 34 – Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Art. 35 – Compiti dell’Azienda Sanitaria
- Art. 36 – Sterilizzazione
- Art. 37 – Detenzione dei gatti di proprietà
- Art. 38 – Colonie feline e gatti liberi
- Art. 39 – Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Art. 40 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Art. 41 – Custodia gatti vaganti

#### **TITOLO VI – VOLATILI**

- Art. 42 – Detenzione di volatili
- Art. 43 – Tutela dei volatili ornamentali
- Art. 44 – Della popolazione di colombi

#### **TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI**

- Art. 45 – Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 46 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

#### **TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

- Art. 47 – Fauna selvatica
- Art. 48 – Fauna esotica

#### **TITOLO XI – EQUIDI**

- Art. 49 – Cavalli

#### **TITOLO X – MAMMIFERI – RETTILI**

- Art. 50 – Conigli
- Art. 51 – Furetti
- Art. 52 – criceti e Topi
- Art. 53 – Serpenti
- Art. 54 – Camaleonti

#### **TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 55 – Sanzioni
- Art. 56 – Vigilanza
- Art. 57 – Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 58 - Norme transitorie

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

### **ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari, in linea con la "*Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali*", proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la "*Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*" di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
4. Il Comune di Sannicandro di Bari, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la cura ed assistenza degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
5. Il Comune di Sannicandro di Bari opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
6. Il Comune di Sannicandro di Bari, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
7. Il Comune di Sannicandro di Bari, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
8. Il Comune di Sannicandro di Bari incoraggia, nel suo territorio, la *Pet Therapy* e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego degli animali.

### **ART. 3 –COMPETENZE DEL SINDACO**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante sollecitazione per l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **ART. 4 –UFFICIO TUTELA DEGLI ANIMALI - FINALITÀ.**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. L'amministrazione comunale, tramite il competente Ufficio avente il compito della Tutela Animali e della Lotta al randagismo, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio preposto opera in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e di Polizia Municipale. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con le Associazioni di volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Bari, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con le Università di Bari, con l'Istituto Zooprofilattico.
4. Il competente Ufficio avente il compito della Tutela Animali e della Lotta al randagismo può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali. A tal fine dovrà essere pubblicata, attraverso stampa o mezzi di divulgazione telematica, compreso l'Albo pretorio on-line, una utenza telefonica di riferimento ed un indirizzo telematico.
5. Il Comune fa sì che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli *habitat* a cui gli animali sono legati per la loro esistenza al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

## **TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bari.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
  - la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 nr.281;
  - la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

## ART. 6 – INCLUSIONI

1. Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano, anche, così come previsto dalla Legge 189 del 2004:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
  - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia;
  - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

## TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 7 – DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chi detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. È vietato lo sfruttamento degli animali finalizzato ad un impiego intensivo; ad esempio è vietato l'impiego degli animali per corse o lotte fra loro, o comunque attività non idonee alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. È, comunque, vietato l'impiego di animali per attività che risultano in contrasto con la normativa. Il privato cittadino detentore e/o possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:
  - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
  - informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
  - sterilizzazione delle colonie canine o feline lasciate libere di vagare nel territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

### ART. 8 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare è vietato utilizzare animali finalizzati alle scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita ambulante di qualsiasi animale.
10. È vietato su tutto il territorio comunale colorare gli animali con sostanze non ufficialmente approvate; è altresì vietato detenere, esporre e vendere detti animali.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto commerciali o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l'inserimento del microchip.
16. È vietato catturare animali vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
18. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è dei pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. È vietato l'utilizzo non autorizzato di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Sannicandro di Bari.
20. È vietato su tutto il territorio del Comune di Bari l'uso dei collari elettrici.
21. È vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

#### **ART. 9 – CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA AUTOCTONA**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **ART. 10 – ABBANDONO DI ANIMALI**

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **ART. 11 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI**

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali (Legge Regione Puglia nr. 27 del 04/12/2003).
2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite preferibilmente con sistemi ecocompatibili come ad esempio ultrasuoni e simili.
3. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

#### **ART. 12 – ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO, BARRIERE ANTI ATTRAVERSAMENTO, CARTELLONISTICA.**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

#### **ART. 13 – DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **ART. 14 - DETENZIONE DI ANIMALI NELLE ABITAZIONI**

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non

possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

#### **ART. 15 - TRASPORTO DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI**

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
  - - aerazione del veicolo;
  - - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

#### **ART. 16 - VENDITA DI ANIMALI VIVI E MORTI. TOELETTATURA**

1. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e **toeletatura** è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box adeguati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro commerciale di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita ed apposito registro per l'anagrafe canina su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio

Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

9. Ogni animale venduto fra quelli contrassegnati da un codice identificativo obbligatorio, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
10. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. È vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno. All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
12. È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.
13. È vietato vendere animali ai minori di anni diciotto.
14. È vietato alle macellerie e simili, esporre in vetrina parti di animali sezionati (testa di maiale, di agnelli ecc.).
15. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili) pesci agonizzanti. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi, in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.).

#### **ART. 17 – MERCATI, MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CIRCHI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO**

1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.
2. L'allestimento di bancarelle, mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 – secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

#### **ART. 18 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva, gli animali saranno sottoposti a confisca.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non

esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## **TITOLO IV – CANI**

### **ART. 20 – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI**

1. È obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione Puglia ed alla *Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali* concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
  - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
  - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione Puglia.
4. I veterinari di cui al comma 3 devono, contestualmente, all'applicazione del microchip, effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dal possesso.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla Legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
8. Il comune è tenuto ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale.
9. Il Sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 8.
10. Il comune dota la propria Polizia Municipale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

### **ART. 21 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art.23.

### **ART. 22 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA**

1. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata

con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. In tale ambito è vietato l'uso del collare a strozzo.

#### **ART. 23 - DIMENSIONI DEI RECINTI**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati otto; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati quattro.

#### **ART. 24 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio oppure tenere gli animali liberi ma con la museruola.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

#### **ART. 25 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente; senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. In tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26 e 27;
3. L'Amministrazione comunale può individuare altresì uno spazio denominato "*Cimitero degli animali*" dove i proprietari degli animali potranno procedere alla sepoltura degli stessi.

#### **ART. 26 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

#### **ART. 27 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

## **ART. 28 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 (Canile Sanitario) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Sannicandro di Bari persegue il reato di abbandono ai sensi della Legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007 informando senza ritardo la competente Autorità Giudiziaria.
4. Il Comune di Sannicandro di Bari riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come previsto dall'art.7 Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali danni, se ne assume la responsabilità, come previsto dalla Legge Regione Puglia nr.26 del 09/08/2006.
5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune di Sannicandro di Bari che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.
6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 e dalla Legge Regione Puglia nr.26 del 09/08/2006.
7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune di Sannicandro di Bari può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
9. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

## **ART. 29 – CANILE SANITARIO E RIFUGI**

1. Il Comune è obbligato dall'art.8 Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 alla costruzione di un Canile Sanitario dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.
2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune, salvo la possibilità di poter istituire apposite Convenzioni, secondo le modalità previste dal Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs.267/2000). L'assistenza sanitaria deve essere garantita dalla ASL.
3. Il Comune è obbligato dall'art.9 Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 alla costruzione dei Rifugi che possono essere gestiti dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 di sopraddetta Legge. In detti Rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal Canile Sanitario.
4. Per una cultura animalista integrata nel contesto urbano, e per un reale benessere degli animali, il Comune privilegerà l'esistenza di piccoli Parchi-Rifugi, inseriti nei diversi punti del comune, evitando grandi Rifugi periferici con alte concentrazioni di cani.

### **ART. 30 - DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

### **ART. 31 - OBBLIGO DEGLI ALLEVATORI, POSSESSORI E VENDITORI DI CANI A SCOPO DI COMMERCIO**

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di conservare certificazione di provenienza degli animali e registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, per almeno tre anni. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla Ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.
3. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno tre anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge; se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.
4. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

### **ART. 32 - DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO**

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli Agenti delle forze dell'Ordine o di Polizia, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile (vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) lavorativi giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. Tale esibizione ha effetto liberatorio nei confronti dell'infrazione di cui al comma 1 disapplicando la connessa sanzione prevista dall'art. 53. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

## **TITOLO V - GATTI**

### **ART. 33- DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO**

1. Per "*gatto libero*" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "*gattaro*" o "*gattara*".

### **ART. 34- STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE**

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Sannicandro di Bari persegue tali forme di reato ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007.

2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla Legge regionale n°281/91 e dalla Legge regionale n°12/95.

#### **ART. 35 - COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 36 - STERILIZZAZIONE**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture e/o quelle convenzionate e quelle delle Associazioni convenzionate e non. Il recupero dei felini potrà essere effettuato, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Amministrazione con la presenza delle Associazioni. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

#### **ART. 37- DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETA'**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

#### **ART. 38 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Sannicandro di Bari che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 544 ter del C.P., introdotto dalla Legge 189/2004.
2. L'Amministrazione provvederà ad effettuare un censimento delle colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento dovrà essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettieri, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali.

#### **ART. 39- CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI SUL TERRITORIO**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale saranno censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie sarà redatto e aggiornato a cura della Polizia Municipale e delle associazioni animaliste ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **ART. 40 - ATTIVITÀ DI CURA DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaro e gattara, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

#### **ART. 41 - CUSTODIA GATTI VAGANTI.**

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Sannicandro di Bari potrà predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

### **TITOLO VI - VOLATILI**

#### **ART. 42 - DETENZIONE DI VOLATILI**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

#### **ART. 43 - TUTELA DEI VOLATILI ORNAMENTALI**

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:
  - a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
  - b) mantenere i volatili legati a trespoli.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **ART. 44 - DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI**

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
  - ✓ pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
  - ✓ interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti

particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

## **TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI**

### **ART. 45 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **ART. 46 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio e/o la depurazione e/o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

### **ART. 47- FAUNA SELVATICA**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne
10. comunicazione entro 48 ore all'Ufficio di Polizia Municipale che disporrà i provvedimenti del caso.

### **ART. 48- FAUNA ESOTICA**

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.
4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
5. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

## TITOLO IX – EQUIDI

### ART. 49- CAVALLI

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m x 3 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrici	3 m x 3 m	
	Fattrici + redo	3 m x 4 m	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande ( <i>equidi pesanti o da traino</i> )	3 m x 3 m	2.20 m x 3.5 m
	Taglia media ( <i>equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche</i> )	3 m x 3 m	1.8 m x 3 m
	Taglia piccola ( <i>equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony</i> )	2.50 m x 2.50 m	1.6 m x 2.8m

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media.
3. E' fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. E' preferibile utilizzare in occasione dei concorsi ippici i box prefabbricati anziché le poste.

## **TITOLO X - MAMMIFERI e RETTILI**

### **ART. 50 - CONIGLI**

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
2. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

### **ART. 51 - FURETTI**

1. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

### **ART. 52 - CRICETI E TOPI**

1. Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 - 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

### **ART. 53 - SERPENTI**

1. (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole). Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
  - a) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
  - b) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
  - c) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
  - d) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

## ART. 54 - CAMALEONTI

1. Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB. Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale). Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).
2. Gli Arredi devono essere così previsti
  - a) una zona rifugio a livello del pavimento.
  - b) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
  - c) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
  - d) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
  - e) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione. Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri. Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri. Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

## TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 55 - SANZIONI

1. Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di **50 Euro** ad un massimo di **500 Euro**, salvo per le specifiche infrazioni di sotto elencate:
  - a) Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **150 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.
  - b) Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **25 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.

- c) Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **25 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.
  - d) Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla **Legge Regione Puglia nr.12/1995** all'art.17 comma 4.
  - e) Il detentore dell'animale che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento e la morte dell'animale è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **25 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.
2. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno rimosse dal Comune di Sannicandro di Bari (BA) secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo di entrata.

#### **ART. 56 - VIGILANZA**

- 1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art.6 della Legge 189/2004 nonché le G.E.Z. - guardie ecozoofile volontarie -previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale.
- 2. Inoltre, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza previste dal TITOLO X del presente regolamento (rettili e animali esotici) devono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune (Corpo Forestale dello Stato).

#### **ART. 57 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME**

- 1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.

#### **ART. 59 - NORME TRANSITORIE**

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore **dopo 30 giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio On-line presente sul sito istituzionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Tarricone Francesco

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria A. Campanella

---

N. 24

## PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari il 14 GEN. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria Anna Campanella


---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, li

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria A. Campanella



---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari dal            al            .

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria A. Campanella

---



# **COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nr. 31**

(con i poteri del Consiglio comunale)

**DEL 30 -12-2015**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI**

### **INDICE**

#### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Principi e finalità
- Art. 3 – Competenze del Sindaco
- Art. 4 – Tutela degli animali

#### **TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 5 – Ambito di applicazione
- Art. 6 – Inclusioni

#### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 7 – Detenzione di animali
- Art. 8 – Maltrattamento di animali
- Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona
- Art. 10 – Abbandono di animali
- Art. 11 – Avvelenamento di animali
- Art. 12 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica
- Art. 13 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Art. 14 – Detenzione di animali nelle abitazioni
- Art. 15 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Art. 16 – Vendita di animali vivi e morti. Toelettatura
- Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino
- Art. 18 – Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 19 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio:

#### **TITOLO IV – CANI**

- Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani
- Art. 21 – Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 22 – Divieto di detenzione a catena
- Art. 23 – Dimensioni dei recinti
- Art. 24 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 25 – Aree e percorsi destinati ai cani

- Art. 26 – Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Art. 27 – Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 28 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi
- Art. 30 – Detenzione dei cani da guardia
- Art. 31 – Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
- Art. 32 – Documenti da portare al seguito

#### **TITOLO V – GATTI**

- Art. 33 – Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 34 – Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Art. 35 – Compiti dell’Azienda Sanitaria
- Art. 36 – Sterilizzazione
- Art. 37 – Detenzione dei gatti di proprietà
- Art. 38 – Colonie feline e gatti liberi
- Art. 39 – Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Art. 40 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Art. 41 – Custodia gatti vaganti

#### **TITOLO VI – VOLATILI**

- Art. 42 – Detenzione di volatili
- Art. 43 – Tutela dei volatili ornamentali
- Art. 44 – Della popolazione di colombi

#### **TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI**

- Art. 45 – Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 46 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

#### **TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

- Art. 47 – Fauna selvatica
- Art. 48 – Fauna esotica

#### **TITOLO XI – EQUIDI**

- Art. 49 – Cavalli

#### **TITOLO X – MAMMIFERI – RETTILI**

- Art. 50 – Conigli
- Art. 51 – Furetti
- Art. 52 – criceti e Topi
- Art. 53 – Serpenti
- Art. 54 – Camaleonti

#### **TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 55 – Sanzioni
- Art. 56 – Vigilanza
- Art. 57 – Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 58 - Norme transitorie

# **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

## **ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari, in linea con la "*Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali*", proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la "*Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*" di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
4. Il Comune di Sannicandro di Bari, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la cura ed assistenza degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
5. Il Comune di Sannicandro di Bari opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
6. Il Comune di Sannicandro di Bari, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
7. Il Comune di Sannicandro di Bari, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
8. Il Comune di Sannicandro di Bari incoraggia, nel suo territorio, la *Pet Therapy* e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego degli animali.

## **ART. 3 –COMPETENZE DEL SINDACO**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante sollecitazione per l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **ART. 4 – UFFICIO TUTELA DEGLI ANIMALI - FINALITÀ.**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. L'amministrazione comunale, tramite il competente Ufficio avente il compito della Tutela Animali e della Lotta al randagismo, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio preposto opera in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e di Polizia Municipale. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con le Associazioni di volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Bari, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con le Università di Bari, con l'Istituto Zooprofilattico.
4. Il competente Ufficio avente il compito della Tutela Animali e della Lotta al randagismo può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali. A tal fine dovrà essere pubblicata, attraverso stampa o mezzi di divulgazione telematica, compreso l'Albo pretorio on-line, una utenza telefonica di riferimento ed un indirizzo telematico.
5. Il Comune fa sì che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli *habitat* a cui gli animali sono legati per la loro esistenza al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

## **TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bari.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
  - la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 nr.281;
  - la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

## ART. 6 – INCLUSIONI

1. Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla Legge 189 del 2004:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
  - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia;
  - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

## TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 7 – DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chi detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. È vietato lo sfruttamento degli animali finalizzato ad un impiego intensivo; ad esempio è vietato l'impiego degli animali per corse o lotte fra loro, o comunque attività non idonee alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. È, comunque, vietato l'impiego di animali per attività che risultano in contrasto con la normativa. Il privato cittadino detentore e/o possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
  - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
  - informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
  - sterilizzazione delle colonie canine o feline lasciate libere di vagare nel territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

### ART. 8 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare è vietato utilizzare animali finalizzati alle scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. **È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.**
9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita ambulante di qualsiasi animale.
10. È vietato su tutto il territorio comunale colorare gli animali con sostanze non ufficialmente approvate; è altresì vietato detenere, esporre e vendere detti animali.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto commerciali o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l'inserimento del microchip.
16. È vietato catturare animali vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
18. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è dei pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. È vietato l'utilizzo non autorizzato di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Sannicandro di Bari.
20. È vietato su tutto il territorio del Comune di Bari l'uso dei collari elettrici.
21. È vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

#### **ART. 9 – CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA AUTOCTONA**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **ART. 10 – ABBANDONO DI ANIMALI**

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **ART. 11 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI**

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali (Legge Regione Puglia nr. 27 del 04/12/2003).
2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite preferibilmente con sistemi ecocompatibili come ad esempio ultrasuoni e simili.
3. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

#### **ART. 12 – ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO, BARRIERE ANTI ATTRAVERSAMENTO, CARTELLONISTICA.**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

#### **ART. 13 – DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **ART. 14 - DETENZIONE DI ANIMALI NELLE ABITAZIONI**

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non

possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

#### **ART. 15 - TRASPORTO DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI**

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
  - - aerazione del veicolo;
  - - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

#### **ART. 16 - VENDITA DI ANIMALI VIVI E MORTI. TOELETTATURA**

1. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e **toeletatura** è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box adeguati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro commerciale di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita ed apposito registro per l'anagrafe canina su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio

Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

9. Ogni animale venduto fra quelli contrassegnati da un codice identificativo obbligatorio, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
10. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. È vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno. All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
12. È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.
13. È vietato vendere animali ai minori di anni diciotto.
14. È vietato alle macellerie e simili, esporre in vetrina parti di animali sezionati (testa di maiale, di agnelli ecc.).
15. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili) pesci agonizzanti. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi, in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.).

#### **ART. 17 – MERCATI, MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CIRCHI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO**

1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.
2. L'allestimento di bancarelle, mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 – secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

#### **ART. 18 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva, gli animali saranno sottoposti a confisca.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non

esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## **TITOLO IV – CANI**

### **ART. 20 – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI**

1. È obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione Puglia ed alla *Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali* concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
  - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
  - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione Puglia.
4. I veterinari di cui al comma 3 devono, contestualmente, all'applicazione del microchip, effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dal possesso.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla Legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
8. Il comune è tenuto ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale.
9. Il Sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 8.
10. Il comune dota la propria Polizia Municipale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

### **ART. 21 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art.23.

### **ART. 22 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA**

1. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata

con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. In tale ambito è vietato l'uso del collare a strozzo.

#### **ART. 23 - DIMENSIONI DEI RECINTI**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati otto; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati quattro.

#### **ART. 24 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio oppure tenere gli animali liberi ma con la museruola.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

#### **ART. 25 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. In tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26 e 27;
3. L'Amministrazione comunale può individuare altresì uno spazio denominato "*Cimitero degli animali*" dove i proprietari degli animali potranno procedere alla sepoltura degli stessi.

#### **ART. 26 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

#### **ART. 27 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

## **ART. 28 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 (Canile Sanitario) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Sannicandro di Bari persegue il reato di abbandono ai sensi della Legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007 informando senza ritardo la competente Autorità Giudiziaria.
4. Il Comune di Sannicandro di Bari riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come previsto dall'art.7 Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali danni, se ne assume la responsabilità, come previsto dalla Legge Regione Puglia nr.26 del 09/08/2006.
5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune di Sannicandro di Bari che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.
6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 e dalla Legge Regione Puglia nr.26 del 09/08/2006.
7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune di Sannicandro di Bari può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
9. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

## **ART. 29 – CANILE SANITARIO E RIFUGI**

1. Il Comune è obbligato dall'art.8 Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 alla costruzione di un Canile Sanitario dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.
2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune, salvo la possibilità di poter istituire apposite Convenzioni, secondo le modalità previste dal Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs.267/2000) . L'assistenza sanitaria deve essere garantita dalla ASL.
3. Il Comune è obbligato dall'art.9 Legge Regione Puglia nr.12 del 3.4.1995 alla costruzione dei Rifugi che possono essere gestiti dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 di sopraddetta Legge. In detti Rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal Canile Sanitario.
4. Per una cultura animalista integrata nel contesto urbano, e per un reale benessere degli animali, il Comune privilegerà l'esistenza di piccoli Parchi-Rifugi, inseriti nei diversi punti del comune, evitando grandi Rifugi periferici con alte concentrazioni di cani.

### **ART. 30 - DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

### **ART. 31 - OBBLIGO DEGLI ALLEVATORI, POSSESSORI E VENDITORI DI CANI A SCOPO DI COMMERCIO**

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di conservare certificazione di provenienza degli animali e registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, per almeno tre anni. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla Ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.
3. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno tre anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge; se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.
4. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

### **ART. 32 - DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO**

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli Agenti delle forze dell'Ordine o di Polizia, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile (vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) lavorativi giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. Tale esibizione ha effetto liberatorio nei confronti dell'infrazione di cui al comma 1 disapplicando la connessa sanzione prevista dall'art. 53. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

## **TITOLO V - GATTI**

### **ART. 33- DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO**

1. Per "*gatto libero*" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "*gattaro*" o "*gattara*".

### **ART. 34- STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE**

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Sannicandro di Bari persegue tali forme di reato ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007.

2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla Legge regionale n°281/91 e dalla Legge regionale n°12/95.

#### **ART. 35 - COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 36 - STERILIZZAZIONE**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture e/o quelle convenzionate e quelle delle Associazioni convenzionate e non. Il recupero dei felini potrà essere effettuato, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Amministrazione con la presenza delle Associazioni. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

#### **ART. 37 - DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

#### **ART. 38 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Sannicandro di Bari che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 544 ter del C.P., introdotto dalla Legge 189/2004.
2. L'Amministrazione provvederà ad effettuare un censimento delle colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento dovrà essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettieri, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali.

#### **ART. 39- CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI SUL TERRITORIO**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale saranno censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie sarà redatto e aggiornato a cura della Polizia Municipale e delle associazioni animaliste ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **ART. 40 - ATTIVITÀ DI CURA DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI**

1. Il Comune di Sannicandro di Bari, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaro e gattara, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

#### **ART. 41 - CUSTODIA GATTI VAGANTI.**

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Sannicandro di Bari potrà predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

### **TITOLO VI - VOLATILI**

#### **ART. 42 - DETENZIONE DI VOLATILI**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

#### **ART. 43 - TUTELA DEI VOLATILI ORNAMENTALI**

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:
  - a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
  - b) mantenere i volatili legati a trespoli.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **ART. 44 - DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI**

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombe tali da creare condizioni sfavorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
  - ✓ pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
  - ✓ interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombe (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
2. E' possibile l'alimentazione dei colombe, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti

particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

## **TITOLO VII - ANIMALI ACQUATICI**

### **ART. 45 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **ART. 46 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio e/o la depurazione e/o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **TITOLO VIII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

### **ART. 47- FAUNA SELVATICA**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne
10. comunicazione entro 48 ore all'Ufficio di Polizia Municipale che disporrà i provvedimenti del caso.

### **ART. 48- FAUNA ESOTICA**

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1. sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.
4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
5. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

## TITOLO IX – EQUIDI

### ART. 49- CAVALLI

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m x 3 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m x 3 m	
	Fattrice + redo	3 m x 4 m	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande ( <i>equidi pesanti o da traino</i> )	3 m x 3 m	2.20 m x 3.5 m
	Taglia media ( <i>equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche</i> )	3 m x 3 m	1.8 m x 3 m
	Taglia piccola ( <i>equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony</i> )	2.50 m x 2.50 m	1.6 m x 2.8m

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media.
3. E' fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. E' preferibile utilizzare in occasione dei concorsi ippici i box prefabbricati anziché le poste.

## **TITOLO X - MAMMIFERI e RETTILI**

### **ART. 50 - CONIGLI**

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
2. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

### **ART. 51 - FURETTI**

1. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

### **ART. 52 - CRICETI E TOPI**

1. Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 - 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

### **ART. 53 - SERPENTI**

1. (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole). Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
  - a) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
  - b) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
  - c) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
  - d) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

## ART. 54 - CAMALEONTI

1. Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB. Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale). Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).
2. Gli Arredi devono essere così previsti
  - a) una zona rifugio a livello del pavimento.
  - b) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
  - c) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
  - d) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
  - e) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione. Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri. Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri. Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

## TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 55 - SANZIONI

1. Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di **50 Euro** ad un massimo di **500 Euro**, salvo per le specifiche infrazioni di sotto elencate:
  - a) Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **150 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.
  - b) Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **25 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.

- c) Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **25 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.
  - d) Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla **Legge Regione Puglia nr.12/1995** all'art.17 comma 4.
  - e) Il detentore dell'animale che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento e la morte dell'animale è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **25 Euro** ad un massimo di **500 Euro**.
2. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno rimosse dal Comune di Sannicandro di Bari (BA) secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo di entrata.

#### **ART. 56 - VIGILANZA**

- 1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art.6 della Legge 189/2004 nonché le G.E.Z. - guardie ecozoofile volontarie - previste dalla Legge Regionale n.12/95 art. 15 e da altra normativa nazionale e regionale.
- 2. Inoltre, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza previste dal **TITOLO X** del presente regolamento (rettili e animali esotici) devono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune (Corpo Forestale dello Stato).

#### **ART. 57 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME**

- 1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.

#### **ART. 59 - NORME TRANSITORIE**

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore **dopo 30 giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio On-line presente sul sito istituzionale.